



RELAZIONE DELLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE
(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(RELATORE RANUCCI)

Comunicata alla Presidenza il 30 luglio 2009

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione di campi ormeggi attrezzati per imbarcazioni
da diporto nelle isole minori e nelle aree marine
di maggior pregio ambientale e paesaggistico

d'iniziativa dei senatori RANUCCI, ZANDA, VILLARI e DELLA SETA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 2008

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
– della Commissione parlamentare per le questioni regionali	»	7
Disegno di legge: testo d’iniziativa del senatore Ranucci ed altri e testo proposto dalla Commissione	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Il nostro Paese è caratterizzato da uno dei sistemi ambientali e paesaggistici di maggior pregio, ma risulta essere anche tra i più fragili e delicati. L'eccessiva pressione turistica e antropica che alcuni tratti di costa, le isole minori, le aree marine protette e le aree marine di reperimento sono costretti a subire durante il periodo estivo rischia di comprometterne l'instimabile valore. I flussi turistici non regolati rischiano, infatti, di aggredire il territorio senza produrre ricchezza e non consentono di generare le risorse in grado di riequilibrare i fattori di disturbo all'ecosistema.

Si aggiunga, inoltre, che tali aree soffrono di una cronica carenza infrastrutturale che pregiudica una corretta gestione, ad esempio, di attività quali la nautica da diporto o la balneazione. La mancanza di posti barca o di approdi attrezzati rappresenta un fattore d'isolamento che impedisce una buona fruizione di questi territori di enorme pregio.

Il disegno di legge approvato dalla Commissione in sede referente mira a promuovere un progetto di infrastrutturazione leggera delle isole minori italiane, delle aree marine protette e di reperimento e di particolari tratti di costa, che li doti di campi di ormeggio attrezzati laddove più alta è la pressione del diporto. In questo modo si potrebbero dotare le coste italiane di posti barca in porticcioli *off shore* per l'attracco e dotare queste realtà di servizi per la nautica da diporto che consentano una corretta fruizione del litorale e dell'entroterra.

Un campo di ormeggio così delineato avrebbe inoltre un precipuo effetto di tutela del fondale marino.

Il parco boe nasce infatti con la specifica finalità di limitare, se non eliminare del tutto, gli ancoraggi sulle praterie di *Posido-*

nia oceanica o comunque in aree con fondali protetti. Il problema degli ancoraggi è alla ribalta delle cronache scientifiche come uno dei principali fattori di impatto sull'ecosistema di *Posidonia*; un fenomeno che diventa sempre più allarmante ed evidente, soprattutto nella stagione estiva. Ricerche e studi effettuati hanno messo in evidenza la necessità di ovviare a questo problema per ridurre l'impatto ed esistono soluzioni di vario tipo per la realizzazione di campi boe, al momento l'unica alternativa accettabile al divieto assoluto di ancoraggio.

La regolamentazione degli ancoraggi e degli accessi nelle aree protette, oltre a rispondere alla predetta esigenza ambientale, si rende necessaria per far fronte alle difficoltà degli approdi particolarmente sentita nel periodo estivo.

In altre aree del Mediterraneo, caratterizzate come riserve marine, come a Port-Cros (Francia), a Lavezzi (Corsica) o alle Isole Medes (Spagna) sono state avvertite analoghe esigenze e si stanno approntando o si sono approntati parchi boe.

Nell'illustrare i contenuti dell'articolato si fa presente che l'approvazione di taluni emendamenti risponde alle indicazioni contenute nei pareri resi dalle Commissioni permanenti 1^a e 5^a.

In particolare, l'articolo 1 prevede che, allo scopo di tutelare l'ecosistema, gli enti gestori delle aree marine protette possano istituire, con l'impiego di tecnologie informatiche e telematiche, campi di ormeggio attrezzati per le unità da diporto nelle zone di riserva generale e parziale; tali progetti sono sottoposti al parere della locale Capitaneria di porto.

Vengono, altresì, delineate le finalità dei campi di ormeggio ravvisate nella riduzione

del fenomeno di aratura dei fondali vulnerabili da parte di ancore delle unità da diporto, nell'erogazione di un numero limitato di permessi di stazionamento nell'area, determinato dal numero di gavitelli disponibili, e nella trasparenza di accesso ai campi ormeggio, attraverso idonee forme di pubblicità e prenotazione non onerosa.

In tale contesto, gli enti gestori dei campi di ormeggio provvedono alla definizione di tariffe orarie e giornaliere di stazionamento e alla destinazione di una quota, pari al 15 per cento degli ormeggi, riservata alle imbarcazioni a propulsione velica, all'individuazione, per l'ancoraggio sul fondale delle boe, di sistemi compatibili con le caratteristiche dei fondali stessi, ai fini di assicurare un minore impatto ambientale, nonché all'adozione di adeguati sistemi, anche tecnologicamente avanzati, per il monitoraggio remoto delle boe e dei pali a terra, al fine di verificare costantemente il corretto posizionamento e funzionamento.

È inoltre prevista anche per i comuni, che non siano ricompresi nelle aree marine protette o di reperimento e la cui estensione territoriale ricada in tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica, la facoltà di istituire campi di ormeggio attrezzati. In tal caso, i comuni dovranno redigere mappe ecologiche e di vulnerabilità dei fondali nonché lo studio di incidenza nelle aree appartenenti alla rete «Natura 2000».

L'articolo 2 riguarda le aree marine di reperimento, all'interno delle quali i comuni, in regime di esenzione concessoria e con la facoltà di affidare l'allestimento e la manutenzione a terzi, possono istituire i campi di ormeggio secondo i criteri e le finalità individuati dall'articolo 1.

L'articolo 3, infine, stabilisce che i campi di ormeggio vengano segnalati in base alle indicazioni che i comuni e gli enti gestori acquisiscono dall'Istituto idrografico della Marina.

RANUCCI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BENEDETTI VALENTINI)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

26 maggio 2009

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che sia soppresso il comma 4 dell'articolo 1, in quanto reca norme lesive dell'autonomia finanziaria e contabile degli enti locali.

Si segnala, inoltre, l'opportunità, all'articolo 1, comma 1, di configurare come possibilità – e non come obbligo a carico dei comuni – l'istituzione dei campi ormeggio ivi previsti.

Esaminati altresì gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: SAIA)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

7 luglio 2009

La Commissione, esaminato il disegno di legge ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo, reso ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti condizioni:

- che all'articolo 1, comma 1, le parole: «sono tenuti ad» siano sostituite dall'altra: «possono»;
- che all'articolo 1, comma 3, le parole: «possono stabilire» siano sostituite dall'altra: «stabiliscono»;
- che all'articolo 1, comma 6, le parole: «sono altresì tenuti ad» siano sostituite dalle altre: «possono altresì».

Sugli emendamenti esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: deputato CAPARINI)

25 marzo 2009

La Commissione,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge, in corso di esame presso la 13^a Commissione del Senato, recante l'istituzione di campi ormeggi attrezzati per imbarcazioni da diporto nelle isole minori e nelle aree marine di maggior pregio ambientale e paesaggistico;

considerato che la disciplina oggetto del provvedimento contempla aspetti riconducibili alla competenza legislativa regionale; preso atto che la medesima disciplina appare connessa al profilo della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;

esprime

parere favorevole

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che siano riservate alla competente legislazione regionale le previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1, che, rispettivamente, consentono ai comuni di fissare tariffe di stazionamento nei campi ormeggio anche in relazione all'attivazione combinata di servizi aggiuntivi nel settore della nautica da diporto e dispongono che i proventi riscossi dai comuni siano destinati anche ad interventi di potenziamento dei servizi di pulizia urbana e raccolta differenziata dei rifiuti.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI RANUCCI ED ALTRI

Istituzione di campi ormeggio attrezzati per imbarcazioni da diporto nelle isole minori e nelle aree marine di maggior pregio ambientale e paesaggistico

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di tutelare l'ecosistema delle aree marine nazionali di maggior pregio ambientale e paesaggistico, come individuate ai sensi dell'articolo 2, i comuni interessati sono tenuti ad istituire campi ormeggio attrezzati per imbarcazioni da diporto, di seguito «campi ormeggio», nell'ambito dei quali è fatto divieto di ancoraggio al fondale.

2. I campi ormeggio sono finalizzati al perseguimento delle seguenti finalità:

a) contenimento dei fenomeni di aratura e danneggiamento dei fondali derivanti dall'ancoraggio delle imbarcazioni da diporto;

b) erogazione di un numero limitato e annualmente programmato di permessi di stazionamento nell'area marina;

c) garanzia della trasparenza dei criteri di accesso ai campi ormeggio, attraverso

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica

Art. 1.

(Istituzione di campi di ormeggio attrezzati)

1. Allo scopo di tutelare l'ecosistema, gli enti gestori delle aree marine protette possono istituire, in regime di esenzione concessoria, campi di ormeggio attrezzati, anche con l'impiego di tecnologie informatiche e telematiche, nelle zone di riserva generale (zone B) o di riserva parziale (zone C) per le unità da diporto autorizzate alla navigazione in tali zone ai sensi del regolamento di organizzazione dell'area marina protetta. I progetti di installazione dei campi di ormeggio sono sottoposti al parere della locale Capitaneria di porto, la quale provvede con ordinanza per gli aspetti relativi alla sicurezza.

2. I campi di ormeggio, nell'ambito dei quali è vietato l'ancoraggio al fondale, sono finalizzati al perseguimento delle seguenti finalità:

a) contenimento dei fenomeni di aratura e danneggiamento dei fondali derivanti dall'ancoraggio delle unità da diporto;

b) *identica*;

c) garanzia della trasparenza dei criteri di accesso ai campi di ormeggio, attraverso

(Segue: Testo del disegno di legge)

idonee forme di pubblicità degli stessi e di prenotazione, anche per via telematica.

3. I comuni che istituiscono i campi ormeggio di cui al comma 1 possono stabilire tariffe orarie e giornaliera di stazionamento negli stessi, anche in relazione all'attivazione combinata di servizi aggiuntivi nel settore della nautica da diporto.

4. I proventi riscossi dai comuni ai sensi al comma 3 sono destinati, oltre che al recupero delle spese di allestimento e manutenzione dei campi ormeggio, ad interventi di salvaguardia del territorio e di potenziamento dei servizi di pulizia **urbana** e raccolta differenziata dei rifiuti.

5. Nell'allestimento dei campi ormeggio i comuni sono tenuti all'individuazione di sistemi compatibili con le caratteristiche dei fondali, a basso impatto ambientale e paesaggistico, con il minimo ingombro sul fondale.

6. I comuni sono altresì tenuti ad allestire sistemi tecnologicamente avanzati per il monitoraggio remoto degli ormeggi e delle strutture a terra, al fine di verificarne costantemente il corretto posizionamento e funzionamento.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

idonee forme di pubblicità degli stessi e di prenotazione **non onerosa**, anche per via telematica.

3. **Gli enti gestori** che istituiscono i campi di ormeggio di cui al comma 1 **stabiliscono** tariffe orarie e giornaliera di stazionamento negli stessi, anche in relazione all'attivazione combinata di servizi aggiuntivi **esclusivamente** nel settore della nautica da diporto.

4. **Nell'ambito dei campi di ormeggio di cui al comma 1 una quota pari al 15 per cento degli ormeggi è riservata alle imbarcazioni a propulsione velica.**

5. I proventi riscossi **dagli enti gestori** ai sensi del comma 3 sono destinati, oltre che al recupero delle spese di allestimento e manutenzione dei campi di ormeggio, ad interventi **che incrementino la protezione ambientale dell'area marina, con particolare riguardo ai** servizi di pulizia e raccolta differenziata dei rifiuti.

6. Nell'allestimento dei campi di ormeggio **gli enti gestori** sono tenuti all'individuazione di sistemi compatibili con le caratteristiche dei fondali, a basso impatto ambientale e paesaggistico, con il minimo ingombro sul fondale.

7. **Gli enti gestori possono** altresì allestire sistemi tecnologicamente avanzati per il monitoraggio remoto degli ormeggi e delle strutture a terra, al fine di verificarne costantemente il corretto posizionamento e funzionamento.

8. **I comuni, in conformità a quanto previsto dalla presente legge, possono istituire campi di ormeggio per la tutela e la salvaguardia di particolari tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica, che non siano ricompresi nelle aree marine protette o nelle aree marine di reperimento.**

9. **I comuni interessati all'istituzione di campi di ormeggio sono tenuti a redigere mappe ecologiche e di vulnerabilità dei**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 2.

(Individuazione delle aree marine)

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dei rapporti con le regioni, d'intesa con la Conferenza unificata di cui alla legge n. 281 del 1997, sono individuati, ai fini dell'istituzione dei campi ormeggio di cui all'articolo 1, le isole minori e le aree marine di maggior pregio ambientale e paesaggistico e i relativi comuni di riferimento.

2. La tipologia dei segnalamenti e le procedure per l'installazione devono attenersi alle direttive emanate in materia dall'Ufficio Tecnico dei Fari della Marina Militare, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle Capitanerie di porto.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

fondali, nonché, nelle zone ove insistono aree appartenenti alla rete «Natura 2000», a redigere lo studio di incidenza da sottoporre all'ente competente per la valutazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Art. 2.

(Aree marine di reperimento)

1. Nelle aree marine di reperimento i comuni possono istituire campi di ormeggio per le finalità e secondo i criteri di cui all'articolo 1, in regime di esenzione concessoria e con facoltà di affidamento dell'allestimento e della manutenzione a terzi.

2. La locale Capitaneria di porto provvede con ordinanza per gli aspetti relativi alla sicurezza.

Art. 3.

(Segnalazione dei campi di ormeggio)

1. I campi di ormeggio sono segnalati sulla base delle indicazioni che gli enti gestori e i comuni acquisiscono dall'Istituto idrografico della Marina.

